

Direttore Generale

Spett.le Inarcassa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

protocollo@pec.inarcassa.org

Oggetto: Invito n. 568-2021 - Segnalazione n. 701/2021 - Amministrazione segnalata: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti INARCASSA - Qualificazione tematica: altro - Protocollo n. 4513 del 23/2/2021.

Come è noto, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art.41 del decreto legge n.77/2021, convertito con modificazione in legge 29/7/2021, n.108, l'art.17, comma 1 quater del CAD è stato così modificato" È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore Generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis del CAD".

La nuova normativa (art.17 comma 1 quater come modificato dall'art 41 dl 77 e art 18 bis CAD), si ritiene applicabile per le segnalazioni pervenute dall'entrata in vigore del richiamato decreto (1 giugno 2021) e le sanzioni amministrative risultano applicabili solo alle violazioni commesse dal 1 giugno 2021.

Per quanto riguarda le segnalazioni già pendenti a tale data, AgID, e per essa il Direttore Generale, alla quale è ora attribuito il potere di adottare i provvedimenti in caso di accertamento delle violazioni, applica la disciplina previgente con il relativo regolamento, rispetto al quale il riferimento al Difensore Civico per il Digitale si intende sostituito da AgID quando relativo a poteri e attività che ora la legge attribuisce a quest'ultima; per l'effetto, AgID,

e per essa il Direttore generale, a conclusione dei procedimenti relativi a segnalazioni ritenute fondate, adotta gli inviti in precedenza rimessi al Difensore Civico per il Digitale.

Con Segnalazione al Difensore civico per il digitale (prot. AgID n. 4513 del 23/02/2021) si espone quanto segue: "l'organizzazione in oggetto, non risulta avere reso conoscibile I rtd, eventualmente individuato, in quanto non pubblicato su indicepa. Il portale non accessibile tramite SPID e CIE come unico sistema di identificazione per l'accesso ai servizi digitali.

Non risulta integrata la piattaforma pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate".

Sulla base degli elementi istruttori acquisiti si ritiene che vi sia stata una violazione degli articoli 5 effettuazione di pagamenti con modalità telematica, 64 Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e 17, comma 1, Responsabile per la transizione digitale del CAD e della relativa circolare 3 del 1/10/2018 adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione, in relazione alla individuazione del RTD preposto all'ufficio per la transizione al digitale e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA -www.indicepa.gov.it)". Si precisa che la Circolare n. 3 del 1/10/2018, adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione, richiama "le amministrazioni a provvedere, con ogni opportuna urgenza, alla individuazione del RTD preposto all'ufficio per la transizione al digitale e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA - www.indicepa.gov.it)". Inoltre, la stessa circolare precisa che "il comma 1-septies dell'art. 17 CAD, prevede la possibilità per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato di esercitare le funzioni di RTD anche in forma associata. Tale opzione organizzativa, raccomandata specialmente per le PA di piccole dimensioni, può avvenire in forza di convenzioni o, per i comuni, anche mediante l'unione di comuni. La convenzione disciplinerà anche le modalità di raccordo con il vertice delle singole amministrazioni".

Si evidenzia, altresì, che la sentenza n. 1931/2021 pubblicata in data 8/3/2021 emanata dal Consiglio di Stato prevede al punto 6.6:" Nel merito, osserva la Sezione che le Casse e gli Enti previdenziali, in relazione alle loro funzioni istituzionali che trovano anche una rispondenza nell'art. 38 della Costituzione, pur non rientrando nella definizione di "Pubblica Amministrazione" dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (norma dettata con riferimento alla disciplina del pubblico impiego), sono attratti nella sfera dei soggetti che gestiscono un servizio di rilievo pubblicistico: chiari indici di ciò sono il potere di vigilanza

ministeriale ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509 nonché la sottoposizione al controllo della Corte dei conti sulla gestione al fine di assicurarne la legalità e l'efficacia.

Pertanto tali soggetti rientrano nell'art. 2 comma 2, lett. b) del CAD".

Pertanto, si è ritenuta fondata la richiamata Segnalazione e si invita l'Amministrazione segnalata Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti Inarcassa a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, dandone conferma alla scrivente Agenzia, provvedendo affinché provveda a rispettare le disposizioni degli articoli 5 "effettuazione di pagamenti con modalità telematica", 64 "Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni" e 17, comma 1, "Responsabile per la transizione digitale" del CAD e della relativa circolare 3 del 1/10/2018 adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione, in relazione alla individuazione del RTD preposto all'ufficio per la transizione al digitale e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA www.indicepa.gov.it)". Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione e che il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale